



Città di Aversa

(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO CON ARREDI MOBILI DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E ARTIGIANI DEL SETTORE ALIMENTARE 17.01.2025

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di suolo pubblico per il posizionamento di arredi mobili da parte di titolari e/o gestori di pubblici esercizi nell'ambito del Comune di Aversa, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse e del decoro pubblico, e delle normative vigenti.
2. Con il presente Regolamento si intende inoltre disciplinare, laddove non previsto o non specificato, installazioni per la riqualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le espressioni "suolo pubblico" e "spazio o aree pubbliche" utilizzate nel presente Regolamento, sono riferite esclusivamente ai luoghi, aree e suoli di dominio pubblico, e cioè appartenenti al demanio o al patrimonio Indisponibile del Comune, nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Per "occupazione di suolo pubblico" s'intende la sottrazione di suolo pubblico all'uso comune.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi che effettuino la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc...), esercizi di vicinato del settore alimentare e artigiani del settore alimentare operanti all'interno del territorio comunale di Aversa che intendono occupare per un determinato periodo di tempo, aree o spazi di uso pubblico, antistanti o nelle adiacenze e/o vicinanze dei propri locali commerciali, per il posizionamento di arredi mobili.
6. Le occupazioni del suolo pubblico oggetto di questo regolamento sono quelle temporanee di durata non superiore a 365 giorni, (primo gennaio/ trentuno dicembre).

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

1. È fatto divieto ai titolari e/o gestori di Pubblici Esercizi di occupare suolo pubblico senza lo specifico provvedimento amministrativo rilasciato dal Dirigente competente del S.U.A.P. o dal capo ufficio dello stesso, a seguito di richiesta dell'interessato.

2. Il titolare e/o gestore ha l'obbligo di osservare la normativa prevista dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento d'attuazione.
3. Il titolare ha l'obbligo di rispettare:
 - normativa igienico-sanitaria;
 - normativa acustica;
 - normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - prevenzione degli infortuni;
 - normativa dei beni culturali e del paesaggio;
 - accessibilità per le persone con disabilità;
4. quanto altro previsto dalla normativa vigente sia per posizionamento delle strutture che per il loro utilizzo per tutta la durata dell'occupazione.

Art. 3 - TIPOLOGIA E DIMENSIONI DELLE STRUTTURE

1. Le occupazioni consistono in un insieme di arredi posizionati su suolo pubblico, connotati dalla caratteristica della "facile rimozione" quali: fioriere, tavoli, sedute, (sedie, sgabelli, divanetti, etc.), ombrelloni. Le aree assegnate dovranno essere delimitate da fioriere di altezza massima 60 cm di colore marrone o bianco e decorazioni floreali.

È obbligatorio mantenere l'omogeneità dei colori degli ombrelloni, tende estensibili, presidi antisole secondo le seguenti tonalità: bianco, beige, marrone, verde scuro, e non recanti loghi pubblicitari se non la denominazione dell'esercizio stesso.
2. La dimensione massima dell'occupazione sarà calcolata come di seguito:
 - nelle aree del centro storico, (Piazza Municipio, Piazza Principe Amedeo, Via Roma, Via San Francesco, Via Diaz, Piazza Vittorio Emanuele, Via Seggio, Piazza Marconi, Piazza Normanna, Via Belvedere, Piazzetta Lucarelli, Via San Felice, Piazza Duomo, Via S. Paolo, Via del Plebiscito, Via S. Nicola e quelle intese come tali dal parere preventivo della polizia municipale) l'occupazione potrà avere una superficie massima pari al 75 % della superficie interna di somministrazione riportata nella SCIA presentata al comune e comunque non superiore a metri quadri 30 (trenta), fermo il rispetto del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e delle prescrizioni relative alla sicurezza, sia per gli operatori che per i clienti, nonché il rispetto degli articoli precedenti;
 - nelle aree restanti non indicate l'occupazione potrà avere una superficie massima pari al 75 % della superficie interna di somministrazione riportata nella SCIA presentata al comune e comunque non superiore alla stessa, fermo il rispetto del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e delle prescrizioni relative alla sicurezza, sia per gli operatori che per i clienti, nonché il rispetto degli articoli precedenti;
 - l'occupazione richiesta sul marciapiede può essere assentita purché sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni di almeno 150 cm nei casi previsti dal Codice della Strada vigente.
3. Il titolare è tenuto al pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria per lo svolgimento dell'attività.

Art. 4 - ISTANZA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1. I titolari e/o gestori di pubblici esercizi che intendono occupare suolo pubblico nelle aree antistanti o adiacenti i propri locali, per il posizionamento delle strutture aperte, dovranno presentare apposita istanza al fine di consentire agli uffici competenti di attivare il procedimento amministrativo, in modalità esclusivamente telematica sul portale nazionale

- impresa in un giorno o tramite p.e.c. all'indirizzo del protocollo del comune di Aversa protocollo@pec.comune.aversa.ce.it , indirizzata all'ufficio S.U.A.P. ed al comando della polizia municipale;
2. l'istanza dovrà essere prodotta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio S.U.A.P. ed essere corredata da documentazione planimetrica dell'area che si intende occupare e da fotografie a colori delle fioriere che intendono perimetrare le aree di sosta a pagamento e non a pagamento;
 3. la conclusione del procedimento amministrativo è fissata in giorni 30 dalla data di protocollo dell'istanza. L'occupazione di suolo pubblico non è comunque soggetta al silenzio assenso.

Art. 5 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il responsabile del procedimento che provvede all'istruttoria della pratica è l'ufficio S.U.A.P. nella persona del dirigente;
2. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria della pratica nel rispetto dei termini stabiliti dal precedente articolo 4 comma 3;
3. Il responsabile del procedimento accerta, nei modi di legge:
 - la sussistenza dei requisiti di legittimazione del richiedente e dunque il rilascio del nulla osta da parte della polizia municipale;
 - l'avvenuto versamento del relativo canone di occupazione del suolo pubblico e della ulteriore quota di scomputo prevista nei casi in cui sia occupato uno stallone di sosta a pagamento.
4. Il titolo autorizzatorio è concesso a firma del dirigente dell'area S.U.A.P. o a firma del capo ufficio dello stesso, delegato. Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione si trasmette copia degli atti al Comando di Polizia Municipale e al Settore Tributi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
5. L'autorizzazione al posizionamento delle strutture viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dal posizionamento delle attrezzature stesse, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della sicurezza stradale o pubblico decoro e a tutela dell'incolumità pubblica, senza indennizzo alcuno.
6. Il titolare autorizzato in nessun caso può concedere o cedere a terzi l'area di occupazione autorizzata.

Art. 6 - DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione a occupare il suolo pubblico:
 - 1.a la reiterata violazione da parte del titolare/esercente delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento finale. Per "reiterate violazioni" deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione.
 - 1.b Reiterato mancato rispetto della superficie autorizzata;
 - 1.c reiterato mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - 1.d reiterato servizio assistito ex art. 9 n. 4quater di questo regolamento;
 - 1.e la violazione di norme di legge o di regolamento disciplinante la materia, con particolare riferimento alle previsioni del Codice della Strada (art. 15 e 20 del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

- 1.f l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti, ovvero di disposizioni impartite a tutela dell'igiene degli alimenti;
 - 1.g il mancato pagamento dei tributi comunali e del canone annuo anticipato relativo all'occupazione di suolo pubblico;
 - 1.h 1.h) gli usi diversi dell'occupazione rispetto alla concessione rilasciata e per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - 1.i la reiterata violazione delle vigenti disposizioni e/o ordinanze che disciplinano e fissano gli orari di apertura e chiusura, della diffusione sonora in materia d'inquinamento acustico e pubblica sicurezza. Per reiterato uso deve intendersi numero due violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione;
 - 1.j la violazione degli obblighi di cui al successivo art. 8;
 - 1.k la sospensione dell'attività commerciale cui si riferisce il titolo concessorio per un periodo superiore a 30 giorni.
2. Il provvedimento di decadenza è emanato dal Dirigente del Settore Attività Produttive nei casi di cui al comma precedente.
 3. Il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro del provvedimento di revoca al concessionario, dandone contestuale notizia al Comando di Polizia Municipale e al settore Tributi.

Art. 7 – REVOCA, MODIFICA E SOSPENSIONE

1. Le Autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese a giudizio insindacabile dell'Ente, in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, decoro urbano, nonché di indecorosa manutenzione dei luoghi e delle strutture o qualsiasi altra motivazione che appalesi l'interesse pubblico prevalente su quello privato.
2. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto è disposta con provvedimento amministrativo del Dirigente del Settore Attività Produttive notificato al titolare/esercente. In tali casi, questo ultimo avrà diritto unicamente al rimborso del canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, accertata nei modi di legge, e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.
3. La revoca, la modifica o la sospensione dell'atto, in caso d'indecorosa manutenzione dei luoghi o delle strutture non dà diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
4. I titolari di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione dell'autorizzazione provvedono a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e comunque entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato, in danno del titolare e/o gestore del pubblico esercizio.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. I titolari sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi e prescrizioni generali:
 - 1.a l'area esterna occupata, non deve essere adibita ad uso diverso da quello per il quale è stata concessa, nel rispetto delle normative vigenti;
 - 1.b negli orari diurni di chiusura al pubblico, gli elementi di arredo mobili devono essere compiutamente raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree di occupazione assegnate. Negli orari notturni di chiusura al pubblico gli elementi di arredo mobili devono essere rimossi e trasportati all'interno dei locali. Salvo diversa prescrizione, qualora non sia

possibile rimuoverli, gli ombrelloni devono essere chiusi e comunque posti in sicurezza. Nelle aree di sosta a pagamento e non a pagamento autorizzate all'occupazione (stalli di strisce blu e bianche) è consentita la perimetrazione delle fioriere anche nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico, ad eccezione che nella durata di chiusura al pubblico superiore a giorni cinque.

- 1.c** In occasione della chiusura per il periodo feriale dell'esercizio i suddetti arredi mobili (tavoli, sedie, ombrelloni, ecc..), devono essere tassativamente rimossi e custoditi in luogo privato. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione e nei casi di revoca, sospensione o decadenza del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio deve ripristinare lo stato dei luoghi;
 - 1.d** obbligo di detenere copia del provvedimento autorizzatorio, unitamente ad una cartella formato A4 recante planimetria quotata dell'area da occupare, al fine di consentire il controllo da parte dei pubblici ufficiali comunali, pena la revoca della autorizzazione, dopo una prima diffida;
 - 1.e** la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle aree attrezzate con arredi mobili deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 26 Giugno 1995 e successive modificazioni, cui dovranno adeguarsi i regolamenti comunali d'igiene, per le parti di competenza;
 - 1.f** non danneggiare la pavimentazione, le essenze arboree, le aiuole e gli elementi di arredo urbano, eventualmente esistenti in prossimità delle aree di occupazione assegnate; per eventuali danni arrecati alle predette opere ed elementi di arredo, conseguenti e derivanti dal posizionamento e messa in opera delle attrezzature autorizzate o dall'esercizio dell'attività, sarà ritenuto in ogni caso responsabile il titolare che, pertanto, resta obbligato al ripristino, a propria cura e spese. In caso di inadempienza il Comune vi provvederà d'ufficio, a spese e in danno della parte Inadempiente;
 - 1.g** il titolare ha l'obbligo di mantenere sempre in perfette condizioni di ordine e pulizia le aree oggetto di autorizzazione, facendo uso anche di appositi contenitori per i rifiuti prodotti e nel rispetto delle vigenti norme;
 - 1.h** il titolare è tenuto a riconsegnare l'area, nello stato e condizioni originarie, in perfetto stato di pulizia e manutenzione, provvedendo alla rimozione di ogni singolo elemento di arredo mobile allo scadere del termine dell'autorizzazione;
 - 1.i** limitare l'occupazione degli spazi nei termini indicati nel relativo provvedimento.
2. I danni eventualmente causati a terzi rientrano nell'esclusiva responsabilità del concessionario. Conseguentemente, il Comune resta sollevato da ogni responsabilità.

Art. 9 - NORME E PRESCRIZIONI PROCEDIMENTALI

- 1. I titolari di attività commerciali che intendono conseguire l'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento devono attenersi al pieno rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: le istanze di cui al precedente art. 4 devono indicare gli arredi da collocare e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare (lunghezza e larghezza);
- 2. nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico si sviluppi tra locali commerciali contigui, è consentito l'accostamento delle due aree in concessione;
- 3. l'occupazione dovrà garantire una fascia di marciapiede sempre libera non inferiore a Mt 1,50, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, l'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria

avente larghezza non inferiore a metri 1,5, tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze;

4. non possono autorizzarsi occupazioni nei seguenti casi e circostanze:

- su strada se non è possibile lasciare un adeguato spazio destinato alla circolazione senza pregiudizio della sicurezza stradale di veicoli e pedoni nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione;
- su isole spartitraffico;
- in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- in adiacenza di fermate o stazioni di mezzi pubblici;
- su percorsi, attraversamenti e rampe per persone con disabilità e ipovedenti;
- in prossimità degli incroci e delle intersezioni stradali;

4bis Nel caso l'occupazione di suolo pubblico riguardi stalli sosta rientranti nelle aree a sosta regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento, oltre alla tariffa del canone di occupazione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a corrispondere al Comune di Aversa l'importo previsto dall'art. 5 del Contratto disciplinante i rapporti con il gestore della sosta regolamentata quale quota da scomputare a detto concessionario in caso di eliminazione di stalli sosta.

L'importo da corrispondere è di seguito indicato:

- zona I: €. 350,00 annui per ogni stallo sosta auto (per circa n. 369 stalli sosta);
- zona II: €. 250,00 annui per ogni stallo sosta auto (per circa n. 1.547 stalli sosta);
- zona III: €. 120,00 annui per ogni stallo sosta auto (per circa n. 280 stalli sosta);
- zona IV: €. 90,00 annui per ogni stallo sosta auto (per circa n. 91 stalli sosta);
- zona V di: €. 40,00 annui per ogni stallo sosta auto (per circa n. 256 stalli sosta);
- zona VI di: €. 250,00 annui per ogni stallo sosta auto (per circa n. 768 stalli sosta).

Ai fini dell'applicazione della presente previsione, si fa rinvio alla Tabella I del Capitolato speciale di appalto del servizio della sosta regolamentata.

4ter. In caso di occupazione sulla strada destinata ad aree pedonali e/o Z.T.L. deve essere lasciato libero da qualsiasi impedimento il transito dei mezzi di soccorso, nonché per i mezzi pubblici e/o incaricati della raccolta dei rifiuti. Detti spazi non potranno comunque essere di larghezza inferiore a mt. 3,00.

Le strutture che occupano la sede stradale devono essere dotate di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, opportunamente segnalati, anche per gli orari notturni, conformi alle norme del codice della strada.

E' consentito occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico scarico merci non assegnati e quindi non numerati, solo attraverso espresso nulla osta, espresso dagli uffici competenti, atti ad individuare altrove stalli in sostituzione di quelli occupati con conseguente rettifica della segnaletica, da effettuare a totale spesa dell'interessato.

Le occupazioni di suolo devono rispettare la distanza di almeno mt.1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili.

Nelle strade prive di marciapiede, è consentita l'occupazione di suolo pubblico immediatamente prospiciente al locale, a condizione che venga lasciato uno spazio per il passaggio nella carreggiata (intesa come spazio già destinato allo scorrimento dei veicoli) non inferiore a mt. 3,00 per i veicoli di pubblico soccorso nelle arterie ad unico senso di marcia e il transito in sicurezza dei pedoni; tale prescrizione deve tener conto che eventuali occupazioni possono essere richieste da esercizi posti su entrambi i lati della strada;

4quater. Sono consentite occupazioni di suolo esclusivamente senza servizio assistito ai clienti, su aree distanti l'esercizio, qualora venga constatata l'impossibilità ad occupare suolo pubblico sulle aree immediatamente prospicienti l'esercizio. Per aree distanti l'esercizio devono intendersi quelle che, per essere raggiunte, è necessario intersecare l'ordinario flusso della circolazione veicolare. Tale impossibilità deve essere attestata da apposita relazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale si rilevi che le misure dell'area immediatamente prospiciente l'esercizio non risponde ai criteri di cui al presente regolamento, non consentendo il rilascio dell'autorizzazione. Le caratteristiche delle aree che possono essere autorizzate per tali occupazioni devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. distanza massima dall'esercizio di mt. 15, calcolata dall'ingresso principale del locale misurata attraverso il percorso pedonale più breve;
 - b. l'area deve essere conforme ai criteri di sicurezza e di rispetto delle norme del Codice della Strada certificata da un piano di sicurezza a firma di un tecnico abilitato corredato da tutte le prescrizioni e segnaletiche stradali da adottare;
 - c. non è necessaria la predisposizione del piano di sicurezza di cui al punto b), per le occupazioni nelle strade chiuse al traffico e per le occupazioni nelle strade con Z.T.L. nel periodo di attivazione della stessa e con limitazione della velocità a 10 Km/h in assenza di situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione.
5. Le suddette occupazioni con ombrelloni, sedie e tavolini, dovranno essere considerate punti di appoggio della clientela per la consumazione dei prodotti acquistati presso le predette strutture. Pertanto, in dette occupazioni, non potrà essere previsto alcun servizio assistito di somministrazione al tavolo.
 6. Le installazioni degli arredi mobili non dovranno recare, in alcun caso, intralcio al traffico veicolare in genere, a quello di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone con disabilità.
 7. Gli elementi da collocare nelle aree di occupazione assegnate non dovranno presentare alcun sistema di fissaggio al suolo, essere totalmente amovibili e di facile rimozione. I tavoli e le sedute dovranno garantire il rispetto delle norme di legge in termini di stabilità e sicurezza e poste in modo da non danneggiare la pavimentazione esistente.

Art. 10 - DEFINIZIONE DI STRUTTURE E LORO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Sugli arredi non è consentito esporre messaggi pubblicitari e marchi di prodotti in vendita o altro tipo d'immagini o scritte. È consentito riportare esclusivamente la denominazione del pubblico esercizio e l'eventuale logo dell'attività sul bordo inferiore dell'ombrellone o sul bordo inferiore della tenda nella dimensione massima di cm. 30.
2. L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, a proprio giudizio insindacabile, rimuovere o far rimuovere dall'esercente titolare gli elementi di arredo in contrasto con quanto stabilito al comma precedente, le fioriere o quanto altro insistente su suolo pubblico concesso, per necessità, decoro dei luoghi o pubblica sicurezza motivata da una relazione delle forze di polizia o per persistente incuria.
3. L'occupazione del suolo pubblico è consentita mediante il posizionamento di strutture aperte. Per struttura aperta si intende l'insieme degli elementi (ombrellone, o altra copertura in telo retta da struttura autoportante leggero non scatolare, sedie, tavoli, divanetti) mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto immediatamente prospiciente a un locale di pubblico esercizio o nei casi ex art.9 4quater;

4. Non sono ammessi, a protezione delle strutture aperte, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.
5. Gli elementi costitutivi delle strutture aperte devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

- OMBRELLONI. Gli ombrelloni devono rispettare il colore ex art. 3 comma 1;

- FIORIERE. Le fioriere devono rispettare il colore ex art. art. 3 comma 1;

- TAVOLI E SEDIE:

i tavoli e le sedie da utilizzarsi per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte degli esercenti potranno avere qualsiasi forma (rotonda, quadrata, ecc.), nonché caratteristiche tipologiche che garantiscano stabilità e sicurezza. Non dovranno avere alcun sistema d'incastro o fissaggio al suolo o tale da danneggiare le pavimentazioni o superfici di calpestio esistenti.

I materiali e le colorazioni impiegate dovranno garantire il decoro e il minimo impatto ambientale e dei luoghi; la scelta dovrà tener conto del contesto edilizio-ambientale di inserimento e particolare cura dovrà essere posta per le installazioni degli elementi di arredo nelle aree del centro storico e nelle zone a traffico limitato. Non sarà consentito il posizionamento di arredi privi di qualsiasi dignità estetica e cromatica. Tutti gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti normative sulla sicurezza. Dovranno essere in quantità idonea a garantire un numero di avventori proporzionati all'ambiente di inserimento.

- ILLUMINAZIONE:

L'impianto di illuminazione è consentito a condizione che le emissioni luminose non siano in contrasto o interferiscano con le segnalazioni semaforiche e che non arrechino danno ai conducenti di veicoli. Esso dovrà essere realizzato in conformità al D.M. 37/2008. Nel caso di strutture senza copertura stabile sono ammesse illuminazioni ancorate al fusto dell'ombrellone.

- FIORIERE:

Nelle aree di occupazione assegnate, possono essere collocati elementi "fioriera" a coronamento e delimitazione delle aree stesse. Esse dovranno comunque ricadere nel perimetro dell'area assegnata e potranno essere utilizzate anche come punti di ancoraggio delle strutture ombreggianti. In ogni caso non dovranno creare ostacoli al libero transito dei pedoni, né agli accessi degli edifici o locali terranei. In generale, sono ammesse fioriere di qualsiasi forma, in materiali naturali (terracotta, cotto, pietra o ferro battuto), contenute in apposite strutture in metallo e collocate ad un'altezza da terra che le renda visibili (min. cm. 60 - max. cm. 100 incluso le piantumazioni o fioriture) e di colore marrone o bianco.

È vietato l'uso improprio di qualsiasi altro manufatto concepito per scopi e utilizzazioni diverse, quali contenitori in cemento in genere, pozzetti fognari, etc.

È consentito piantumare solo essenze arboree a siepe, con fioritura e prive di fogliame acuminato.

Art. 12 - NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE AREE CITTADINE

1. La Polizia Municipale vigilerà sull'avvenuto rilascio e sul pieno rispetto dei provvedimenti concessori. Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo di specifico verbale all'interessato, applicando quindi quanto previsto in materia di sanzioni dal Codice della Strada.
2. In caso di necessaria rimozione degli arredi sarà prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria che verrà comunicata tramite ordinanza dirigenziale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti in materia e ai disposti del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 13 - NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo che l'approva.